



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

**SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO - ASSISTENZIALE E
SVILUPPO ECONOMICO**

UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile

N. 154 di data 12/09/2022

**Oggetto: APPROVAZIONE BANDO, SCHEMA DI CONVENZIONE E MODULISTICA PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13/2007 A
COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI
CENTRI AGGREGATIVI TERRITORIALI, LABORATORI EDUCATIVI
TERRITORIALI ITINERANTI E ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI EDUCATIVA
DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO 2023-2026 – PROVVEDIMENTO A
PROCEDERE. CUP. G54H22000320001 (SERVIZIO DI AGGREGATIVA
GIOVANILE DEL CENTRO DI OSSANA)**

Assunta da:

Malé, 12 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Cristina Rizzi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO, SCHEMA DI CONVENZIONE E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13/2007 A COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CENTRI AGGREGATIVI TERRITORIALI, LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI ITINERANTI E ATTIVITA' COMPLEMENTARE DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO 2023-2026 – PROVVEDIMENTO A PROCEDERE. CUP. G54H22000320001 (SERVIZIO DI AGGREGATIVA GIOVANILE DEL CENTRO DI OSSANA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con decreto n. 232 di data 30.12.2010 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trasferimento alla Comunità della Valle di Sole, ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 - “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle di Sole a titolo di delega dalla Provincia, e segnatamente nelle materie dell’assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, mantenendo comunque riservate alla Provincia Autonoma di Trento le funzioni di livello provinciale individuate d’intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’art. 8 comma 4 lett. b) della sopracitata L.P. n. 3/2006;
- la L.P. n. 3/2006, all’articolo 8, prevede il trasferimento ai Comuni, con l’obbligo di esercizio associato mediante le Comunità, delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
- la L.P. n. 13/2007, all’articolo 31, disciplina gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale, rientranti negli interventi socio-assistenziali previsti nell’ambito delle politiche sociali provinciali, finalizzati a evitare l’insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione e all’art. 32 disciplina gli interventi integrativi e sostitutivi al nucleo familiare;

Premesso altresì che

- nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l’esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d’indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale;
- la L.P. 27.07.2007 n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” regola i servizi socio-assistenziali anche di livello locale;
- ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano l’erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante:
 - a) l’erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall’art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;
 - b) l’affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l’utilizzo di buoni di servizio;
 - c) l’affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;
- l’esecuzione di detti servizi coinvolge numerosi enti del Terzo settore (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Enti di patronato, imprese sociali nonché fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro), aventi finalità coerenti con gli obiettivi della L.P. 13/2007, riconosciuti quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali;

Atteso che fra le funzioni socio assistenziali gestite in regime di titolarità rientra anche la gestione dei centri aggregativi territoriali, educativa di strada in laboratori educativi territoriali, educativa domiciliare e spazio neutro per minori che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1863 del 21.10.2016 e successive deliberazioni di aggiornamento e modifica n. 1548 del 22.09.2017, n. 1292 del 20.07.2018 e n. 1985 12.10.2018 ha confermato attività di livello locale;

Precisato al riguardo che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1116 del 29.07.2019 e successivamente con deliberazione n. 911 del 28.05.2021, ha definito le attività socio assistenziali di livello locale, distinguendole in prestazioni e servizi socio-assistenziali che rivestono la qualifica di livelli essenziali, finanziate annualmente dalla Provincia a budget, ed attività aggiuntive, da riconoscere e finanziare dagli enti locali in base alle loro priorità territoriali ed al loro budget;

Viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2422 dd. 09.10.2009 e n. 2879 dd. 27.11.2009, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg., che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

Richiamati:

- il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., e modificato da ultimo con D.P.P. 11 giugno 2021, n. 11-45/Leg. costituiscono “titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali” (art. 20, comma 1 - L.P.13/2007);
- il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 del 7.2.2020;
- gli allegati A ed E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 “Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali della provincia di Trento” recano rispettivamente “Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali” e “Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell’offerta di servizi sociali”;

Precisato che il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 7.2.2020, n 173, include tra i servizi territoriali e gli interventi nell’ambito “Età evolutiva e genitorialità”, gli interventi di aggregazione giovanile, educativa di strada, educativa a domicilio e “Spazio neutro”, precisando quanto segue:

- ***Il servizio di aggregazione giovanile territoriale si rivolge a minori e giovani di età tra gli 11 e i 30 anni e si colloca nell’ambito della prevenzione primaria. Il servizio si pone come spazio di incontro, per la generalità dei minori e giovani di un determinato territorio. Gli operatori svolgono un ruolo di guida e di stimolo per l’avvicinamento alla pratica di alcune attività sportive, espressive e formative. Possono essere attivate iniziative intergenerazionali al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione sociale. Si mira all’empowerment dei ragazzi/giovani attraverso la sperimentazione, la leadership, l’amicizia e il riconoscimento sociale utilizzando le metodologie della programmazione dal basso, della progettazione partecipata e dell’educazione tra pari al fine di consentire loro di diventare protagonisti dei propri percorsi. Il Centro di aggregazione territoriale fornisce servizi di informazione e orientamento, si pone come luogo di ascolto per sostenere la crescita dei ragazzi e come luogo privilegiato di osservazione sui giovani e sulle loro relazioni. Il servizio opera per la costruzione di reti di famiglie offrendo momenti di confronto, formazione sui temi legati alla genitorialità e ai minori, sensibilizza e attiva esperienze di cittadinanza attiva, supporto tra famiglie, opera in una prospettiva di integrazione con le proposte presenti sul territorio, contribuendo a sviluppare una rete diffusa di opportunità in relazione alle diverse fasce d’età.***
- ***L’intervento educativo a domiciliare è rivolto a minori e/o nuclei familiari in situazione di vulnerabilità, che necessitano di un accompagnamento nelle attività quotidiane, nella relazione genitore-figlio e nel sostegno evolutivo, nell’inclusione nel territorio e nel supporto all’abitare. Le finalità dell’intervento sono la crescita e il benessere del minore all’interno del proprio contesto familiare e nell’ambiente di vita, il sostegno delle capacità genitoriali, la promozione dell’autodeterminazione del nucleo familiare in una logica progettuale centrata sull’azione, la partecipazione e il coinvolgimento pieno dei minori e dei genitori. Nelle fasi di passaggio dal nucleo familiare alla vita autonoma l’intervento costituisce un supporto all’esperienza dell’abitare, con finalità educative e di orientamento.***
- ***L’intervento Spazio neutro è rivolto a nuclei familiari con problematiche e conflittualità che precludono la possibilità di mantenere relazioni stabili, costanti e serene con i figli minori. Si svolge in un luogo fisico neutro e allo stesso tempo protetto, all’interno del quale si svolge l’incontro alla presenza di un educatore, del minore con i propri familiari. L’intervento si attiva nei casi in cui si rende necessario un contesto vigilato per l’esercizio del diritto di visita del minore ai propri genitori e familiari, con la finalità di rendere possibile il mantenimento della relazione. In sintesi gli obiettivi dello Spazio Neutro sono osservare la relazione genitore/figlio o con altri familiari; mantenere o ristabilire le relazioni con i genitori; sostenere il minore nella ricostruzione del legame con il genitore; sostenere il genitore in difficoltà nel mantenimento o nella riapertura della relazione con il figlio, aiutandolo progressivamente ad aumentare la propria capacità genitoriale; favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale; facilitare la relazione del/dei genitore/i con il figlio nella prospettiva di prevedere il ricongiungimento o la convivenza familiare. L’intervento di spazio neutro è attivato sulla base di un***

provvedimento del Tribunale per i minorenni o del Tribunale Ordinario o su proposta del servizio sociale...”.

Richiamato il decreto n. 132 del 13.12.2021 con il quale il Commissario straordinario approvava un atto di ricognizione e di programmazione dei servizi socio-assistenziali di livello locale – anno 2022, prevedendo che, ai sensi dell’art. 27 comma 1 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3 e ss.mm., venisse disposta la proroga fino a nuovi affidamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati, per i rapporti contrattuali in scadenza al 31.12.2021;

L’art. 27 della L.P. 3/2020, come novellato dalla L.P. 4.8.2021, n. 18. ad oggetto *“Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”*, dispone che *“In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati”*

Evidenziato che in riferimento al rapporto convenzionale in essere per i servizi in oggetto, e alla luce di quanto disposto con il citato decreto, si richiamano i seguenti atti:

- la convenzione n. 582/PR del 04.09.2019, regolatrice dell’attività denominata Progetto Giovani e Centri di aggregazione giovanile, prorogata da ultimo con convenzione (c.d. “convenzione ponte”) n. 669/PR del 29.12.2021, ai sensi dell’art. 27 della L.p. 3/2020, non oltre il 31 dicembre 2022;
- la convenzione n. 670/PR del 29.12.2021 regolatrice della proroga dell’attività di gestione del Centro di Piazzola di Rabbi, con scadenza 31 dicembre 2022;
- la convenzione Rep. 554/PR del 19.2.2019 inerente al servizio di educativa domiciliare e di “Spazio neutro” (c.d. “convenzione ponte”), da ultimo prorogata, ai sensi dell’art. 27 della L.P. 3/2020, non oltre il 31.12.2022;

Con il citato decreto n. 132 del 13.12.2021 il Commissario, altresì, demandava al Responsabile del Servizio socio-assistenziale l’attuazione degli ulteriori adempimenti, con particolare riferimento all’attivazione di tutte le procedure di affidamento di servizi specificate in programmazione, secondo le tempistiche di massima ivi indicate, ed in particolare:

- per quanto riguarda i Centri di aggregazione giovanile – Progetto Giovani, gestiti dall’Associazione provinciale per i minori (APPM) di Trento, è previsto un affidamento dei servizi tramite procedura di *“co-programmazione/co-progettazione o contributo”*, con inizio delle procedure entro il 31.10.2022;
- per quanto riguarda il servizio di educativa domiciliare e Spazio neutro, attualmente in gestione alla Cooperativa Progetto 92 di Trento, è previsto un affidamento mediante accreditamento libero, con inizio della procedura entro il 31.10.2022. Quest’ultimo punto è stato oggetto di modifica con proprio decreto n. 90 di data 10.8.2022, che dispone, tra l’altro, un affidamento tramite erogazione di contributo ai sensi dell’art. 36 bis della L.P. 13/2007;

Con recente decreto n. 94 di data 30.8.2022, immediatamente esecutivo, il Commissario straordinario ha modificato l’Allegato A del precedente decreto n. 132/2021, stabilendo la modalità di affidamento

- a) dei Centri di aggregazione giovanile citati nel decreto n. 132/2021 (Malé, Dimaro, Ossana, Vermiglio e Peio e attività territoriali),
- b) del Centro di aggregazione di Piazzola di Rabbi,
- c) del servizio di educativa domiciliare e Spazio neutro,

da realizzare mediante finanziamento con la concessione di contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili previsti all’art. 36 bis della L.p. 13/2007, anziché tramite procedura di co-programmazione e co-progettazione (lett. a.) ovvero tramite procedura di accreditamento (lett. c.); quest’ultima rimane come modalità residuale da attivare per il servizio di educativa domiciliare e Spazio neutro, subordinatamente e ad integrazione della procedura con concessione di contributo;

Con il citato decreto, in seguito alle valutazioni di cui agli Allegati al medesimo decreto (**Allegato 1 – Schema di pianificazione affidi** e **Allegato 2 – Motivazione servizio SINEG**), l’accorpamento dei citati servizi, qualificandoli come servizi SINEG (servizi di interesse non economici), in una unica procedura di

affidamento/finanziamento per un massimo di anni 5, mediante la quale individuare un unico destinatario del suddetto contributo, nonché ha demandato al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale ogni adempimento necessario a dare corso a quanto disposto ed in particolare alla pubblicazione di idoneo avviso pubblico per la selezione del soggetto e per la concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2006;

L'art. 36 bis, comma 1, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) denominato *“Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili”* prevede in capo agli enti locali la possibilità di concedere ai soggetti del terzo settore *“contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale”*;

L'allegato E della sopracitata deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 *Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali*”, dà attuazione al 1° comma del citato art. 36 bis e chiarisce che *“per servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili si intendono tutti i servizi socio –assistenziali previsti dal Capo V della L.p. 13/2007”* e pertanto rientrano anche gli interventi in oggetto - semiresidenziali presso i Centri aggregativi territoriali, di educativa domiciliare nonché intervento di Spazio neutro - erogati attraverso strutture di servizio distribuite a livello territoriale;

Ritenuto necessario dare avvio alla procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 19 della Lp. 30.11.1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), corrispondenti agli artt. 1 e 12 della L. 241/1990;

Richiamato quanto segue:

- L'art. 20 *Accreditamento*, Sezione II *“Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi”* della L.P. n. 13/2007 prevede l'accreditamento degli operatori, quale titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali;
- Il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”*, con la cui approvazione è entrata in vigore la Sezione II della L.p. 13/2007, approfondisce gli istituti dell'autorizzazione, accreditamento e affidamento dei suddetti servizi;
- La deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2020, n. 173 con cui è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dall'articolo 3 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, definisce, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto;
- Il *“Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della Legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi”*, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 829 di data 21 maggio 2021, che al punto b) e c) degli impegni del Consorzio dei Comuni trentini, in rappresentanza degli Enti locali territorialmente competenti, prevede rispettivamente che *“la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine del 31 dicembre 2021 sia annoverata tra gli obblighi imposti al soggetto o ai soggetti selezionati nel corso della procedura e con i quali viene stipulato il relativo contratto o la relativa convenzione, pena la risoluzione del contratto (in caso di appalto sotto soglia europea), la dichiarazione di decadenza dal contributo”* e di *“promuovere a favore degli Enti locali territorialmente competenti la previsione negli atti di tutte le procedure di affidamento/finanziamento che saranno avviate in questa prima fase, ai fini della qualificazione del personale richiesto, della salvaguardia del personale assunto prima della data di efficacia della delibera n. 173 di data 7 febbraio 2020 concernente “Approvazione del Catalogo dei servizi socioassistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.”, in coerenza con il requisito generale n. 7 dell'Autorizzazione, nonché a tenere conto, nella previsione della clausola sociale di cui all'art. 32, commi da 4 a 5 ter della l.p. 2/2016, di tutto il personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ivi compreso tutto il personale a contatto diretto ed abituale con l'utenza, inclusi i coordinatori”*;

Ritenuto opportuno provvedere all'affidamento/finanziamento del servizio di aggregazione giovanile (Centri Aggregativi territoriali e Laboratori educativi territoriali itineranti, ivi compresi interventi di educativa di strada), interventi di educativa domiciliare e Spazio neutro, il cui avvio decorre dal 1.1.2023 con termine per tutti i servizi il 31 dicembre 2026;

Richiamata, al fine delle modalità di computo della spesa e del contributo ammesso, la deliberazione di Giunta Provinciale n. 347 di data 11.3.2022, avente come oggetto "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali";

Atteso, ai fini della determinazione del costo complessivo, che:

- la Comunità mette a disposizione del Soggetto Gestore in sub-comodato le sedi del Centro di aggregazione giovanile di Piazzola di Rabbi e di Malé. Le autorizzazioni al sub-comodato saranno oggetto di appositi e specifici provvedimenti. Sono posti a carico del Soggetto Gestore le spese delle utenze, calcolate forfettariamente o con riparto dalla proprietà dei locali;
- i Comuni di Ossana, Vermiglio e Peio metteranno a disposizione del Soggetto Gestore in uso gratuito le sedi dei rispettivi Centri dell'Alta Valle di Sole;
- al Soggetto Gestore è richiesto facoltativamente di mettere a disposizione una eventuale sede quale Centro di aggregazione giovanile nell'ambito della Media Valle di Sole (in uno dei Comuni fra Croviana e Pellizzano);
- la Comunità mette a disposizione in uso non esclusivo, ma prioritario, un furgone FORD TURNEO CUSTOM MCA TOUR TIT, alimentazione ibrida diesel/elettrico, targato GC455AP, per trasporto persone 9 posti, per un chilometraggio massimo annuale di 15.000 km per le attività dei Centri di aggregazione giovanile e dei Laboratori educativi itineranti. Le modalità di utilizzo, nel rispetto del Disciplinare d'uso del mezzo, approvato con deliberazione del Commissario straordinario della Comunità n. 57 di data 17.6.2021, saranno oggetto di apposito provvedimento di autorizzazione. La spesa del combustibile è posta a carico del Soggetto gestore.

Calcolato conseguentemente il contributo nei seguenti termini:

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2026.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022 per i Servizi di cui al punto 1, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.
3. L'importo massimo del contributo, riferito al periodo di cui al punto 1 (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026), ammonta complessivamente ad €. 859.200,00.-
4. L'importo complessivo del contributo di cui al punto 3 potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei Servizi;

Si propone di conseguenza di approvare l'**Allegato A)** al presente provvedimento, avente ad oggetto il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE, DEI LABORATORI, DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA L.P. 27 LUGLIO 2007, N. 13";

Il bando individua i requisiti di partecipazione alla selezione, le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti (questi ultimi esposti in apposito allegato al bando: **Allegato B)** e ogni altra informazione utile sulla presentazione della domanda e sul relativo procedimento;

Quale ulteriore allegato al bando (**Allegato C)** si propone di approvare uno schema provvisorio di convenzione, da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della l.p. 23/1992 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007, che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a quanto segue: obblighi da porre a carico del soggetto selezionato per lo svolgimento dei servizi - quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso -, impegni della Comunità della Valle di Sole,

modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal bando, ivi compresa la previsione della possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, in caso di eventi straordinari o imprevisi, tramite una coprogettazione con il soggetto gestore. Altri contenuti potranno essere individuati dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale al momento dell'approvazione dello schema definitivo di convenzione, anche per valorizzare le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto selezionato, in sede di partecipazione alla procedura;

La maggiorazione del contributo eventualmente derivante dalla coprogettazione non potrà essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Tra gli obblighi a carico dell'assegnatario del contributo figura l'applicazione, per analogia, nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di una successione nella gestione, della clausola sociale disciplinata dall'art. 32, commi 4 e ss. della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). Nelle citate "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" è previsto che *"in caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento della medesima attività oggetto del finanziamento, si applicano per analogia, se compatibili, le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della l.p. 2/2016"*. Si ritiene peraltro di prevedere, nella fattispecie, l'applicazione della forma più rigorosa di cui ai commi 4 e ss. del suddetto art. 32, in quanto tale disposizione, oltre a permettere la continuità occupazionale, mira a garantire la valorizzazione delle competenze maturate dagli operatori nella gestione della particolare tipologia di servizio di accoglienza ed emergenza a supporto dei minori. La prestazione professionale richiesta è esercitata infatti in un contesto di prevenzione e di fragilità, che richiede padronanza nella relazione di aiuto, le quali possono essere favorevolmente supportate dall'esperienza maturata;

L'ammontare del contributo, sia per quanto riguarda le spese direttamente imputabili al servizio, sia per una quota fissa per spese generali e per l'immobile, è determinato tenuto conto dei limiti previsti all'art. 13 del Bando e dei criteri fissati dalla Giunta provinciale con le citate deliberazioni n. 911/2021 e n. 347/2022. Per quanto riguarda in particolare le spese generali, nel calcolo della stima, si è tenuto conto della percentuale media di incidenza di dette spese per le organizzazioni che si occupano della gestione di servizi socio-assistenziali;

Ai fini della verifica della congruità dell'importo complessivo del contributo così determinato, la somma dei valori risultanti è stata comparata con quelli riferiti alle medesime voci di spesa, esposti nei rendiconti presentati negli ultimi anni dall'attuale gestore del servizio. Il risultato ottenuto è in linea con l'andamento storico di tali spese;

Si provvede inoltre con il presente provvedimento all'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo e presentazione del Progetto, mentre si rinvia ad apposito e successivo provvedimento la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione dell'impegno di spesa e l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione, nonché la stipula della stessa;

Si propone, infine, di autorizzare l'avvio dell'attività, al fine di garantire la continuità del servizio, anche nelle more della stipula della convenzione;

Ricapitolata di seguito la documentazione della procedura, che qui si intende approvare, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così costituita:

- Bando per la concessione di contributo (Allegato A)
- Criteri di valutazione dei progetti (Allegato B)
- Schema di convenzione (Allegato C)
- Modello di domanda di contributo e proposta progettuale (Allegato D)
- Modello dichiarazioni requisiti generali e speciali (Allegato E);

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs.

23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- la L.P. 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento”;
- L.P. 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”
- il D.P.P. 9.4.2018, n. 3-78/Leg., come modificato con D.P.P. 19.10.2018 n. 22-97/Leg., “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della L.P. 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale” e ss.mm.;
- gli allegati A ed E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 “Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali della provincia di Trento” recano rispettivamente “Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali” e “Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali” il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la Circolare n. 34/E dd 21 novembre 2013 dell'Agenzia delle entrate avente ad oggetto: “*Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi*”;
- la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” dell'ANAC, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;

Visti altresì:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio con deliberazione n. 17 del 30.07.2018;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;
- Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (PTPCT), approvato con decreto del Commissario n. 8 di data 27 gennaio 2022;

Preso atto degli obblighi di pubblicazione previsti dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 32 della Legge n. 190 del 2012, dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. ed int. e dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33 del 2013, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale della Comunità della Valle di Sole;

Dato atto che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione trova copertura ai capitoli 151340 e 151345 del P.E.G. 2022– 2024 e che parte della spesa, inerente gli oneri per il servizio di aggregazione giovanile di Ossana dell'importo di €. 15.000,00.- è finanziato con fondi del Piano SNAI, motivo per il quale risulta assegnato un codice CUP e precisamente il seguente: G54H22000320001;

Richiamati:

- il decreto del Commissario n. 6 del 27.1.2022 con il quale è stato approvato il DUP 2022-2023, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, unitamente alla nota integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e ss.mm.;
- il decreto del Commissario n. 7 del 27.1.2022 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023 e ss.mm.;

Visto il Decreto n. 4 di data 26.01.2022 con il quale il Commissario della Comunità ha conferito alla sottoscritta dott.ssa Cristina Rizzi, Funzionario amministrativo della Comunità della Valle di Sole, l'esercizio delle funzioni dirigenziali della struttura di primo livello denominata Servizio Istruzione, Cultura, Socio-assistenziale e Sviluppo economico per l'anno 2022;

Ritenuto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza affidati dal Commissario;

DETERMINA

1. di dare avvio, per le motivazioni espresse in premessa e come disposto dal decreto n. 94 di data 30.8.2022 e relativi Allegati 1 e 2, alla procedura di affidamento dei servizi per gli esercizi 2023 – 2026 della gestione dei Centri di aggregazione giovanile (attualmente n. 6), dei Laboratori educativi territoriali itineranti, interventi di educativa domiciliare e Spazio neutro, disponendo quale strumento di finanziamento il contributo disciplinato dall'art. 36 bis della L.P. 13/2007;
2. di individuare, quale modalità di scelta del beneficiario, la procedura del bando per la concessione di contributo, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis;
3. di approvare, conseguentemente, il *“BANDO PER LA CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA L.P. 27.7.2007, N. 13, DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE, DEI LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI ITINERANTI E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI (EDUCATIVA DOMICILIARE E SPAZIO NEUTRO)”* contenuto nell'**Allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare le modalità, i criteri e sub-criteri per la valutazione dei progetti, lo schema di convenzione, nonché il modello di domanda per la concessione del contributo, il modello di dichiarazioni come da allegati al bando di cui al punto precedente e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - **Allegato B)** *“MODALITÀ, CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI”*;
 - **Allegato C)** *“CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE”*
 - **Allegato D)** *“MODULO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO E PROPOSTA PROGETTUALE”*
 - **Allegato E)** *“MODULO DICHIARAZIONI REQUISITI GENERALI E SPECIALI”*;
5. di disporre la pubblicazione del bando, e suoi allegati, di cui al precedente punto 3 sul sito web www.comunitavalledisole.tn.it – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali;
6. di dare atto che la tipologia di spesa, di cui al presente provvedimento, ha necessitato di acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio-assistenziale di aggregazione giovanile parzialmente finanziato con fondi del Piano SNAI (Sviluppo Nazionale Aree Interne) e che lo stesso risulta essere il seguente: G54H22000320001;
7. di rinviare l'eventuale acquisizione del CIG alla fase di concessione del contributo;
8. di stabilire che il contributo complessivo massimo, per la gestione del servizio di gestione dei Centri di aggregazione giovanile, dei Laboratori educativi territoriali itineranti e attività complementari di educativa domiciliare e Spazio neutro, è pari ad €. 859.200,00.- ed è riferito ai periodi, con decorrenze e termine meglio indicati in premessa. Tale importo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio;

9. di prenotare la spesa di €. 859.200,00.- prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:

ESERCIZIO	€. al cap. 151340	€. al cap. 151340 (servizio finanziato con fondi SNAI)	€. al cap. 151345	TOTALE GENERALE
2023	185.500,00.-	15.000,00.-	14.300,00.-	214.800,00.-
2024	185.500,00.-	15.000,00.-	14.300,00.-	214.800,00.-
2025	200.500,00.-	-	14.300,00.-	214.800,00.-
2026	200.500,00.-	-	14.300,00.-	214.800,00.-
TOTALE	772.000,00.-	30.000,00.-	57.200,00.-	859.200,00.-

10. di procedere con separati atti alla nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa e l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione;
11. di autorizzare l'avvio dell'attività dei servizi da parte del soggetto gestore, al fine di garantire l'erogazione e la continuità del servizio, anche nelle more della stipula della convenzione;
12. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto;
13. di dare atto che la presente determinazione va pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
14. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
- Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.